

RAPPORTO

della Commissione della Gestione
sul messaggio 9 dicembre 1958 « Costruzioni », concernente
l'approvazione dei progetti e dei preventivi e lo stanziamento
dei crediti per le opere di sistemazione stradale del XIII periodo

(del 14 gennaio 1959)

Il messaggio concernente le opere del XIII periodo contempla ben 25 lavori tra costruzioni, sistemazioni e correzioni di strade cantonali, nonché alcune espropriazioni di immobili che dovranno essere demoliti per permettere una razionale correzione del campo stradale nel nucleo abitato.

La spesa complessiva per l'esecuzione delle opere in parola è prevista in Fr. 9.593.984,— dei quali a carico dello Stato Fr. 4.565.039,— e a carico di altri enti pubblici e privati Fr. 5.028.945,—.

Le due opere più importanti, previste nell'elenco del XIII periodo sono :

La correzione della strada Capolago-Segoma, con un preventivo di spesa di	Fr. 3.107.000,—
La correzione della strada di circonvallazione nell'abitato di Bellinzona, con una spesa di	Fr. 1.866.000,—
La costruzione della camionale Brogeda-Boffalora, preventivata	Fr. 600.000,—
La correzione stradale a Porza-Comano, in territorio di Porza, con una spesa di	Fr. 550.000,—
La correzione della strada Bodio-Giornico, con un preventivo di	Fr. 551.000,—
La correzione della strada Orselina-Brione s/M., con una spesa di	Fr. 450.000,—

Tutti gli altri tronchi di strada elencati nel progetto di decreto richiedono pure una immediata sistemazione o correzione, ma la relativa spesa è assai più modesta di quella richiesta per le tratte sopra elencate.

In considerazione della assoluta insufficienza alla capacità di traffico che devono sopportare le strade elencate nel messaggio che è sottoposto al vostro esame, egregi Colleghi, è unanime la vostra Commissione nel proporvi di voler aderire alle proposte del Consiglio di Stato e al relativo progettato decreto legislativo.

Ma ciò proponendo non intende la Commissione della Gestione far proprie tutte le considerazioni esposte nel messaggio governativo e, in modo speciale, non condivide i criteri adottati dall'Ufficio tecnico cantonale per stabilire i contributi *comunali e di altri enti*, perchè in base alla *legge sulla costruzione, sulla manutenzione e sull'uso delle strade cantonali del 17 gennaio 1951*, non si possono nè si devono applicare criteri, norme o principi che non siano quelli precisati dalla legge stessa.

L'art. 23 di detta legge stabilisce in modo preciso che : per le opere di correzione, di pavimentazione e di migliona nell'interno dell'abitato o in zone semiurbane, i Comuni sono chiamati a contribuire all'esecuzione dell'opera, in relazione al loro interesse e alle loro condizioni economiche.

L'art. 24 stabilisce che : la costruzione dei marciapiedi necessari alla sicurezza del transito è eseguita dallo Stato. I Comuni contribuiscono alle spese di costruzione a tenore dell'art. 23.

L'art. 17 stabilisce, tra altro, che il contributo dei Comuni alla spesa di sistemazione o migliona stradale « è commisurato al maggior valore della proprietà fondiaria derivante dall'opera ».

L'art. 16 infine stabilisce che : I Comuni nella zona d'influenza possono essere chiamati a concorrere alle spese di costruzione o di sistemazione generale delle strade cantonali, quando dalle opere deriva loro un utile.

Richiamati i principi fondamentali, stabiliti nella legge sopra citata, a noi sembra che, per ogni progetto di sistemazione, correzione o costruzione di strada di proprietà dello Stato, dovrebbe anzitutto, il Consiglio di Stato, determinare la parte di correzione stradale che deve essere considerata come zona urbana, quella semi-urbana e in aperta campagna, e fissare la *percentuale minima e massima* a carico dei Comuni e altri enti, per ogni singola zona. Conosciuto infine il preventivo di spesa per ogni singola zona, la soluzione si riduce a una semplice operazione aritmetica.

In ogni modo fino a tanto che la legge del 17 gennaio 1951, sulla costruzione, manutenzione e sull'uso delle strade cantonali, resterà in vigore, non deve l'Ufficio tecnico applicare altri criteri che quelli voluti dalla legge sopraddeata, per proporre i contributi da imporsi ai Comuni interessati nella miglioria stradale.

I diritti che hanno i Comuni interessati di ricorrere contro le percentuali di contributi loro imposti dal Dipartimento competente, si riduce a una semplice formalità, perchè il Consiglio di Stato conferma sempre, o quasi sempre, le proposte del Dipartimento e ciò per un motivo molto semplice ma di grande importanza : per il fatto che al ricorrente mancano i dati di fatto a sostegno del proprio ricorso.

Se invece la procedura per la fissazione dei contributi da imporsi ai Comuni fosse sempre basata sugli stessi elementi, che più sopra ci siamo permessi esporre, è fuori discussione che anche l'ente pubblico ricorrente sarebbe messo in grado di giustificare le proprie richieste, e altrettanto facile sarebbe per il Consiglio di Stato accettarle o respingerle a seconda della loro fondatezza.

Non intendiamo negare al Consiglio di Stato o per esso al Dipartimento competente il diritto di stabilire anche un'unica percentuale a carico dei Comuni, per ogni singola opera eseguita in base alla legge del 17 gennaio 1951, già più sopra richiamata, purchè il contributo complessivo messo a carico del Comune sia il risultato pratico del sistema di calcolo da noi invocato, calcolo che riteniamo essere l'applicazione pratica e teorica a un tempo della legge.

Fatte queste premesse che tendono unicamente a mettere la Commissione in grado di giudicare con cognizione di causa, i criteri che hanno servito per il riparto della spesa tra lo Stato e gli altri enti pubblici e privati, e tenendoci a vostra disposizione per qualsiasi altra informazione di dettaglio, vi invitiamo, egregi Colleghi, a voler dare il vostro voto affermativo al proposto decreto legislativo concernente le opere del XIII periodo.

Per la Commissione della Gestione :

G. Merlini, relatore

Bottani — Darani, con riserva —
Ferretti — Ghisletta — Jolli — Olgiati
— Pellegrini P. — Tatti — Verda